

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreti n. 1452 del 22 maggio 2017

Oggetto: Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **SOCIETA' AGRICOLA VIGNALI MARCO E MATTEO S.S.** ed acquisita con protocollo **CR-2641-2017** del **20/01/2017**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;

- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante “Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 “Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante “Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;
- il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 “Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante “Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE”
- il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 “*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*”;
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi

dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data **20/01/2017** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-2641-2017** presentata da **SOCIETA' AGRICOLA VIGNALI MARCO E MATTEO S.S.**, con sede legale in Vignola (MO), via Gobetti n. 326, C.F. e P.IVA 02395660364;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

-VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
SI PROPONE:

1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 2 (ricostruito nel N.1) per la seguente motivazione:

- in merito al livello operativo dichiarato ed al nesso di causalità, oltre a evidenziare quanto riportato nella scheda AeDES in merito a danni preesistenti leggeri ma > 2/3 dell'intera struttura, attraverso Google Earth, le ortofoto aggiornate al 23/04/2003 e al 26/02/2012, si rileva come già al febbraio 2012 la copertura dell'immobile 2 presenti una vistosa bucatura e dalla quale si deduce evidentemente uno scarso livello manutentivo della stessa, tale da poter precludere l'utilizzo in sicurezza del fabbricato. Tale stato determina il venir meno del nesso di causalità dei danni dichiarati e dovuti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio requisito essenziale ai fini dell'accesso alla richiesta del contributo; Per queste ragioni non si ritiene soddisfatta la condizione per la quale sono ammissibili a contributo immobili che alla data del sisma avessero requisiti di agibilità (art. 2 comma 6 Ordinanza 57 e smi) così come confermato dall'art. 17 delle linee guida dell'Ord. 86 "...Gli edifici accatastati come collabenti prima del sisma, oppure fatiscenti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione, che quindi non sono utilizzabili a fini abitativi o produttivi, non sono ammessi a contributo..."
- mancata dimostrazione del razionale utilizzo ai fini della produzione agricola aziendale alla data del sisma. Tale condizione determina una valutazione dei fabbricati oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione degli immobili richiesti, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2)"

2) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 4 (Ricostruito nel n.3) per la seguente motivazione:

- in merito al livello operativo dichiarato ed al nesso di causalità, attraverso Google Earth, le ortofoto aggiornate al 23/04/2003 e al 26/02/2012, si può notare come già al febbraio 2012 la copertura del fabbricato accessorio presenta una riduzione della superficie coperta; oltretutto, dalla documentazione fotografica fornita, si rileva uno stato di degrado tale, quale la mancanza di qualsiasi opera di finitura, che presuppone un suo non utilizzo; da ciò se ne deduce che il fabbricato presentava, ante sisma, uno stato di degrado tale da rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità e tale da poter precludere l'utilizzo in sicurezza del fabbricato. Tale stato determina il venir meno del nesso di causalità dei danni dichiarati e dovuti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio requisito essenziale ai fini dell'accesso alla richiesta del contributo; Per queste ragioni non si ritiene soddisfatta la condizione per la quale sono ammissibili a contributo immobili che alla data del sisma avessero requisiti di agibilità (art. 2 comma 6 Ordinanza 57 e smi) così come confermato dall'art. 17 delle linee guida dell'Ord. 86 "...Gli edifici accatastati come collabenti prima del sisma, oppure fatiscenti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione, che quindi non sono utilizzabili a fini abitativi o produttivi, non sono ammessi a contributo...";
- mancata dimostrazione del razionale utilizzo ai fini della produzione agricola aziendale alla data del sisma. Tale condizione determina una valutazione dei fabbricati oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione degli immobili richiesti, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2)"

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, senza osservazioni;

- che, pertanto, non si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sugli immobili, riportati in "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Riepilogo degli interventi proposti", presentata da **SOCIETA' AGRICOLA VIGNALI MARCO E MATTEO S.S.**, C.F. e P.IVA 02395660364;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sugli immobili contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto, che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Riepilogo degli interventi richiesti:

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DELL'IVA (EURO) DA DOMANDA
n.2 (ricostruito nel n. 1)	Cavezzo	9	254	TABELLA B, livello operativo E3	Ante: 256,96 Post: 150,00	€ 193.430,00 (costo intervento)
n.4 (ricostruito nel n.3)	Cavezzo	9	252	TABELLA B, livello operativo E3	Ante: 30,39 Post: 27,43	€ 33.049,13 (costo convenzionale)
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						0,00

Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) - ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n.1 (ricostruito dal n. 2)	Ante: -0,00 Post: -0,00	Deposito/tettoia	Non valutato	0,00	0,00	0,00
		Demolizione e ricostruzione				0,00
n.3 (ricostruito dal n. 4)	Ante: -0,00 Post: -0,00	Deposito/magazzino	Non valutato	0,00	0,00	0,00
		Demolizione e ricostruzione				0,00
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						00,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						0,00

PROPOSTA DI DELIBERA:

-VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO

SI PROPONE:

1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 2 (ricostruito nel N.1) per la seguente motivazione:

- in merito al livello operativo dichiarato ed al nesso di causalità, oltre a evidenziare quanto riportato nella scheda AeDES in merito a danni preesistenti leggeri ma > 2/3 dell'intera struttura, attraverso Google Earth, le ortofoto aggiornate al 23/04/2003 e al 26/02/2012, si rileva come già al febbraio 2012 la copertura dell'immobile 2 presenti una vistosa bucatura e dalla quale si deduce evidentemente uno scarso livello manutentivo della stessa, tale da poter precludere l'utilizzo in sicurezza del fabbricato. Tale stato determina il venir meno del nesso di causalità dei danni dichiarati e dovuti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio requisito essenziale ai fini dell'accesso alla richiesta del contributo; Per queste ragioni non si ritiene soddisfatta la condizione per la quale sono ammissibili a contributo immobili che alla data del sisma avessero requisiti di agibilità (art. 2 comma 6 Ordinanza 57 e smi) così come confermato dall'art. 17 delle linee guida dell'Ord. 86 "...Gli edifici accatastati come collabenti prima del sisma, oppure fatiscenti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione, che quindi non sono utilizzabili a fini abitativi o produttivi, non sono ammessi a contributo..."

- mancata dimostrazione del razionale utilizzo ai fini della produzione agricola aziendale alla data del sisma. Tale condizione determina una valutazione dei fabbricati oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione degli immobili richiesti, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2)"

2) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 4 (Ricostruito nel n.3) per la seguente motivazione:

- in merito al livello operativo dichiarato ed al nesso di causalità, attraverso Google Earth, le ortofoto aggiornate al 23/04/2003 e al 26/02/2012, si può notare come già al febbraio 2012 la copertura del fabbricato accessorio presenta una riduzione della superficie coperta; oltretutto, dalla documentazione fotografica fornita, si rileva uno stato di degrado tale, quale la mancanza di qualsiasi opera di finitura, che presuppone un suo non utilizzo; da ciò se ne deduce che il fabbricato presentava, ante sisma, uno stato di degrado tale da rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità e tale da poter precludere l'utilizzo in sicurezza del fabbricato. Tale stato determina il venir meno del nesso di causalità dei danni dichiarati e dovuti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio requisito essenziale ai fini dell'accesso alla richiesta del contributo; Per queste ragioni non si ritiene soddisfatta la condizione per la quale sono ammissibili a contributo immobili che alla data del sisma avessero requisiti di agibilità (art. 2 comma 6 Ordinanza 57 e smi) così come confermato dall'art. 17 delle linee guida dell'Ord. 86 "*...Gli edifici accatastati come collabenti prima del sisma, oppure fatiscenti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione, che quindi non sono utilizzabili a fini abitativi o produttivi, non sono ammessi a contributo...*";
- mancata dimostrazione del razionale utilizzo ai fini della produzione agricola aziendale alla data del sisma. Tale condizione determina una valutazione dei fabbricati oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione degli immobili richiesti, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2)"

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.